



Lunedì 22/01/2024

## Limite compensazioni modelli F24 2024

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In relazione ai limiti per l'uso di crediti in compensazione F24, ricordiamo che:

- per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro;
- per il 2021 il decreto Sostegni bis aveva raddoppiato l'incremento del limite di importo utilizzabile a 2 milioni di euro;
- a decorrere dal 2023, per effetto delle novità previste dall'articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

Il predetto limite va verificato secondo un principio di cassa riferito all'anno solare di presentazione dei modelli F24 e non in base all'anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.

I modelli F24 che comprendono compensazioni di qualsiasi tipo, sia con saldo a zero che con saldo positivo, devono essere pagati utilizzando i canali dell'Agenzia Entrate (Entratel/F24 online).

A decorrere dal 1° luglio 2024 produrrà effetti la novità prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (comma 94 dell'articolo 1 della Legge 213/2023) che introduce un divieto assoluto di compensazione in F24 per quei contribuenti che avranno ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi per debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro. Il divieto si applicherà ai contribuenti con debiti erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per i quali i termini di pagamento risulteranno scaduti senza che siano stati effettuati i dovuti pagamenti o senza che siano in atto provvedimenti di sospensione.

Il divieto si applicherà anche all'importo di credito eventualmente eccedente il debito: quindi, per esempio, se un contribuente dovesse avere un debito esattoriale di 110.000 euro e un credito utilizzabile di 800.000 euro, non potrà utilizzare per la compensazione nemmeno i 690.000 euro eccedenti.